

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Parere n. 2/2017

Oggetto: Parere del Revisore in merito alla Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 ed annuale 2017.

Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 42 del 27/11/2014;

PREMESSO

- che ha ricevuto la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2017 avente ad oggetto "Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2017 / 2019;
- che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Visti

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

DATO ATTO

- che è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016;

- che con deliberazione n. 5 del 13/01/2017, la Giunta Comunale, a seguito di opportuna rilevazione effettuata dai Responsabili di Servizio competenti, ha approvato la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e che, da quanto attestato dai responsabili, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- che è stato registrato un rapporto tra spese di personale e spese correnti, calcolato ai sensi dell'art.76, comma 7, del D.L. 112/2008, sulla base dei dati di pre-consuntivo, per l'anno 2016 inferiore al 25%;
- che la spesa di personale dell'anno 2016 consolidata e calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificata dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, è contenuta nel limite del valore medio del triennio 2011/2013;
- che il Comune di Bagnolo di Po non versa nelle situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
- che è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive (2017/2019), con D.G.C. n. 4 del 13.01.2017 da cui si evince che l'organico non presenta situazioni di squilibrio di genere a svantaggio delle donne, così come risulta da apposita ricognizione effettuata e posta in atti;
- che è stato rispettato il limite di spesa cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro di cui all'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 è stata di Euro 937,00;

VISTA

la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017 - 2019 e il relativo piano occupazionale, che NON prevede assunzioni a tempo indeterminato, né a tempo determinato;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Mira, 01 marzo 2017

Il Revisore

Rag. Mirco Marchiori

